

## **NON È ARRIVATA LA FORNITURA**

Date situazioni particolari è possibile che la fornitura pattuita non arrivi per tempo o non arrivi del tutto. A questo punto il commerciante (esercente) ha diritto di scegliere cosa fare, salvo che il contratto sottoscritto con il fornitore non preveda altre modalità.

Se il contratto commerciale non indica alcunché o quanto indicato è già stato eseguito, rientra la possibilità per il compratore di scegliere se rinunciare al contratto oppure insistere che venga rispettato.

L'articolo 190 cpv. 1 lo spiega chiaramente: "nelle vendite commerciali, quando sia stabilito un termine fisso per la consegna, si presume che il compratore, in caso di mora del venditore, rinunci alla consegna e pretenda il risarcimento del danno per l'inadempimento".

Il capoverso 2 spiega invece se si vuole mantenere la pretesa di consegna: "Ove per altro il compratore preferisca di chiedere la consegna, dovrà darne avviso al venditore subito dopo scaduto il termine".

Il venditore (fornitore) dovrà poi risarcire del danno (art. 191 cpv. 1), in particolare l'esercente "può pretendere come danno la differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo al quale ha acquistato di buona fede un'altra cosa in sostituzione di quella che non gli fu consegnata" (cpv. 2).